

**REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE
DEGLI SCATTI BIENNALI DEI
PROFESSORI E RICERCATORI A TEMPO
INDETERMINATO**

(Attuazione dell'art. 6, comma 14, della Legge 240/2010)

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
06/22/CDA, del 26 gennaio 2022

Emanato con D.R. n. 08/22 del 03 febbraio 2022

In vigore dal 04 febbraio 2022

**REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI BIENNALI DEI
PROFESSORI E RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO**

(Attuazione dell'art. 6, comma 14, della Legge 240/2010)

Indice

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Presentazione della relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte e richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale

Art. 3 - Periodo e attività oggetto di valutazione

Art. 4 - Verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale

Art. 5 - Periodo e attività oggetto di valutazione in caso di congedi e assenze

Art. 6 - Modalità di verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell'attribuzione dello scatto

Art. 7 - Comunicazione dell'esito della valutazione e reclami

Art. 8 - Decorrenza dell'attribuzione dello scatto stipendiale

Art. 9 - Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e relativi decreti attuativi, le modalità per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato finalizzata all'attribuzione dello scatto stipendiale di cui all'art. 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (di seguito "scatto").
2. Lo scatto biennale si riferisce al biennio successivo rispetto all'inquadramento in cui è collocato il professore o il ricercatore.
3. L'esito della valutazione per gli scatti biennali consiste di un giudizio positivo/negativo, secondo quanto stabilito nel presente Regolamento.
4. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio al compimento del periodo utile all'attribuzione dello scatto biennale.

Art. 2

Presentazione della relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte e richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale

1. Il procedimento di verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale ha cadenza semestrale.
2. Il procedimento è avviato mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo dell'elenco dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato che, nel corso del semestre precedente, abbiano maturato l'anzianità utile per la richiesta di attribuzione dello scatto; la relativa comunicazione è altresì trasmessa ai docenti interessati mediante posta elettronica istituzionale.
3. I professori e i ricercatori a tempo indeterminato che abbiano maturato, secondo le disposizioni di legge vigenti, l'anzianità utile al conseguimento della progressione economica sono tenuti a presentare una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo oggetto di valutazione, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto.
4. La richiesta di attribuzione dello scatto, unitamente alla relazione di cui al precedente comma 3, devono essere inoltrate secondo le modalità prescritte all'atto dell'indizione della procedura entro il 20° giorno successivo alla data della comunicazione, di cui al comma 2.

Art. 3

Periodo e attività oggetto di valutazione

1. Ai fini del riconoscimento dello scatto la valutazione avrà ad oggetto, per i professori e i ricercatori a tempo indeterminato soggetti alla progressione economica biennale:
 - a) l'attività didattica svolta nel biennio accademico precedente la data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il conseguimento della progressione economica;
 - b) l'attività di ricerca svolta nel biennio solare precedente la data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il conseguimento della progressione economica;
 - c) l'attività gestionale, di cui al successivo articolo 4, comma 1, lettera c), svolta nel biennio accademico precedente la data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il conseguimento della progressione economica.
2. Ai fini della determinazione del periodo oggetto di valutazione, per "biennio accademico" s'intende il biennio accademico conclusosi anteriormente alla data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il passaggio di classe e per "biennio solare" il biennio conclusosi il 31 dicembre antecedente la maturazione della predetta anzianità di servizio.
3. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca vengono considerate le pubblicazioni a carattere scientifico come riconosciute dall'ANVUR, corredate del codice ISSN del periodico e del codice ISBN della monografia. Le pubblicazioni oggetto di valutazione sono solo quelle che risultano conferite al Catalogo della Ricerca di Ateneo entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di attribuzione dello scatto e della relazione di cui al precedente art. 2, comma 3.

Art. 4

Verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale

1. Conseguono lo scatto i professori e ricercatori a tempo indeterminato che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) *attività didattica*
 - i ricercatori a tempo indeterminato devono avere svolto e rendicontato gli impegni

didattici loro affidati dai Dipartimenti, in conformità alle previsioni di legge e del “Regolamento relativo ai compiti didattici istituzionali di professori e ricercatori” approvato con D.R. n. 218 del 26 novembre 2020;

- i professori di I e II fascia devono avere svolto il carico didattico istituzionale, nel rispetto di quanto stabilito nel “Regolamento relativo ai compiti didattici istituzionali di professori e ricercatori” approvato con D.R. n. 218 del 26 novembre 2020, anche con riferimento alle modalità di rendicontazione. Laddove il carico didattico svolto e rendicontato dai professori di I e II fascia sia inferiore al numero minimo di ore di didattica frontale per essi previsto dal richiamato Regolamento, gli obblighi didattici si considerano comunque assolti se essi hanno svolto e rendicontato i compiti didattici affidati dal Dipartimento di afferenza.

b) attività di ricerca

- i professori di I e II fascia e i ricercatori a tempo indeterminato devono avere pubblicato, almeno 1 lavoro nel biennio solare precedente l’anno in cui si svolge la valutazione.

c) attività gestionale

- i professori di I e II fascia e i ricercatori a tempo indeterminato devono aver partecipato nel biennio accademico oggetto di valutazione, ad almeno il 70 % delle riunioni del Consiglio di Dipartimento e ad almeno il 70% delle riunioni del Consiglio di Corso di Studi. Nel calcolo delle presenze si considerano le giustificazioni presentate. Ai fini del calcolo della percentuale delle presenze fanno fede esclusivamente i verbali ufficiali.

Gli obblighi gestionali sono comunque considerati assolti per il professore e il ricercatore a tempo indeterminato che abbia svolto per almeno dodici mesi uno dei seguenti incarichi: Rettore, Prorettore, Direttore o vice-direttore di Dipartimento, Coordinatore o vice-coordinatore di Corso di studi, membro del Senato Accademico, membro del Consiglio di Amministrazione, Coordinatore di dottorato o di scuola di specializzazione o di master o di corsi di alta formazione, Delegato o Referente del Rettore, Presidente o membro del Presidio di qualità, Presidente o membro del Nucleo di valutazione, Presidente o membro della Commissione Paritetica, Presidente del

gruppo di riesame, presidenti o direttori dei centri di servizio, Presidente o membro del Comitato Unico di Garanzia, Componente del Collegio di disciplina, Referente di dipartimento per il placement, l'orientamento, la comunicazione, la disabilità, l'alternanza scuola-lavoro, il programma Erasmus e l'internazionalizzazione, coordinatori e Responsabili di unità dei progetti europei, Referenti S.U.A., ovvero qualsiasi altro incarico gestionale formalizzato dal Rettore o dal Direttore di Dipartimento. Ai fini della valutazione si considera valida anche la somma di più incarichi gestionali a condizione che questi cumulativamente siano svolti per almeno 12 mesi.

2. Ai fini della maturazione del diritto all'attribuzione dello scatto, i professori di I e II fascia e i ricercatori a tempo indeterminato, nel biennio solare oggetto di valutazione, non devono aver commesso violazioni accertate del codice etico e non devono aver riportato sanzioni disciplinari, anche se le stesse siano state successivamente annullate in sede giurisdizionale per decadenza del termine di promozione dell'azione disciplinare, ovvero perché irrogate oltre il termine di 180 giorni dall'avvio dell'azione disciplinare.
3. Conseguono il passaggio di classe stipendiale i professori e i ricercatori a tempo indeterminato che, all'esito del procedimento di verifica, risultino in possesso di tutti i requisiti indicati al comma 1 del presente articolo ed ottengano quindi una valutazione positiva.
4. I professori e i ricercatori a tempo indeterminato che, all'esito del procedimento di verifica, non risultino in possesso in tutto o in parte dei requisiti indicati al precedente comma 1 ed ottengono una valutazione negativa, possono richiedere l'attribuzione dello scatto stipendiale solo dopo che sia trascorso almeno un anno accademico e, comunque, non prima di 365 giorni dalla data della precedente maturazione. In tal caso il biennio (solare e accademico) oggetto di valutazione è costituito dal biennio (solare e accademico) che precede la data della nuova richiesta. In caso di mancata attribuzione dello scatto stipendiale per valutazione negativa, la somma corrispondente è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori, di cui all'articolo 9 della legge n. 240/2010.
5. I professori e i ricercatori a tempo indeterminato che, pur avendo maturato l'anzianità utile, non presentano domanda e/o non la inoltrano nei termini e con le modalità individuate nell'atto di indizione della procedura, possono presentarla nella successiva tornata di valutazione. In tal caso

il biennio (solare e accademico) da valutare rimane quello oggetto della valutazione nella tornata in cui il docente ha presentato irregolarmente la domanda o non l'ha presentata affatto.

6. In caso di mancata o irregolare presentazione della domanda per due tornate successive di valutazione, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere avanzata dopo che sia trascorso almeno un anno dalla data di maturazione dell'anzianità e il biennio (solare e accademico) oggetto di valutazione è quello che precede la data della nuova procedura valutativa. In questo caso, se la valutazione ha esito negativo si applica quanto previsto dal comma 4; se la valutazione ha esito positivo, gli effetti giuridici ed economici dello scatto sono differiti di un anno dalla data di maturazione del diritto per ciascuna tornata in cui il docente o non ha presentato la domanda o non lo ha fatto nei termini e con le modalità previste nell'avviso. Le somme che sarebbero spettate al docente in caso di presentazione tempestiva e regolare della domanda sono attribuite al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e ricercatori, di cui all'articolo 9 della legge n. 240/2010.

Art. 5

Periodo e attività oggetto di valutazione in caso di congedi e assenze

1. Per i professori e i ricercatori a tempo indeterminato soggetti alla progressione economica biennale:
 - a) in caso di congedi e assenze a qualunque titolo, ad eccezione delle diverse tipologie di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio, purché pari o superiore a 12 mesi;
 - b) in caso di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio, purché pari o superiore a 16 mesi.
2. I professori e i ricercatori a tempo indeterminato soggetti alla progressione economica biennale che hanno fruito di un periodo di assenza o aspettativa, di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, superiore, rispettivamente, a 12 e 8 mesi sono sottoposti a valutazione ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale al completamento del periodo di servizio, rispettivamente, di 12 e 16 mesi.

3. I periodi di congedo per motivi di studio e di ricerca sono considerati periodi di effettivo servizio; per tali periodi, la relazione di cui al precedente articolo 2 riguarderà esclusivamente l'attività di ricerca.
4. In caso di congedo di maternità o paternità, di cui ai capi III e IV del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, il periodo biennale soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio.

Art. 6

Modalità di verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell'attribuzione dello scatto

1. La verifica del possesso dei requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale di cui al precedente art. 4 è effettuata, con cadenza semestrale, da una Commissione nominata dal Rettore, sentito il Senato Accademico, composta da tre professori titolari, di cui almeno uno appartenente al ruolo degli ordinari e tre supplenti. Il Presidente della Commissione è designato dal Rettore nel decreto di nomina. La Commissione resta in carico un anno e non è rinnovabile.
2. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso.
3. Non possono far parte delle sedute di valutazione della Commissione coloro che rientrano nell'elenco degli aventi titolo a partecipare ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, né coloro ai quali abbiano avuto un precedente accertamento negativo. A tal fine i Commissari eventualmente in posizione di conflitto di interessi possono essere sostituiti per la seduta di determinazione dei criteri e per la seduta di valutazione specifica dai membri supplenti.
4. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti.
5. La Commissione effettua la verifica:
 - a) dell'attività didattica, acquisendo le validazioni delle attestazioni relative all'assolvimento dell'impegno didattico;
 - b) dell'attività di ricerca, accertando che la produzione scientifica attestata nella relazione presentata insieme alla domanda di attribuzione dello scatto risponda ai requisiti richiesti.
 - c) delle attività gestionali, acquisendo dai Dipartimenti e dai Corsi di Studi i dati relativi alla partecipazione alle riunioni del Consiglio di Dipartimento e di Corso di studio.
6. Ai fini della verifica delle presenze e delle assenze alle sedute degli Organi accademici fanno fede

esclusivamente i verbali ufficiali conservati presso le rispettive Segreterie amministrative.

7. La Commissione conclude i suoi lavori entro 90 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione della relazione di cui all'art. 2, comma 3.
8. Al termine dei lavori, la Commissione predispone l'elenco dei docenti aventi diritto all'attribuzione dello scatto stipendiale, redigendo apposito verbale. Il Rettore, con proprio decreto, entro trenta giorni dal termine dei lavori, approva gli atti della Commissione.
9. Il Consiglio di Amministrazione adotta la delibera di attribuzione degli scatti biennali con decorrenza dalla data di maturazione.

Art. 7

Comunicazione dell'esito della valutazione e reclami

1. Entro 20 giorni dall'approvazione degli atti della Commissione, l'Ateneo comunica a ciascun soggetto il giudizio conseguito mediante comunicazione all'indirizzo e-mail istituzionale.
2. Ferma restando l'impugnazione in sede giurisdizionale avverso il decreto di approvazione degli atti, è ammesso reclamo alla Commissione di cui all'art. 7 del presente Regolamento da parte degli interessati, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. Sul reclamo si pronuncia definitivamente la Commissione nel successivo termine di 20 giorni.

Art. 8

Decorrenza dell'attribuzione dello scatto stipendiale

1. Gli effetti giuridici dell'attribuzione dello scatto decorrono dalla data di maturazione del diritto; gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese di maturazione del diritto.
2. Ferma restando la decorrenza degli effetti economici dal primo giorno del mese, in caso di valutazione negativa o di mancata presentazione della domanda di riconoscimento della progressione economica per due tornate di valutazione consecutive, gli effetti giuridici ed economici dell'attribuzione dello scatto sono differiti di un anno rispettivamente dalla data di maturazione del diritto per ciascuna tornata in cui il professore o il ricercatore ha riportato una valutazione negativa e ogni due tornate consecutive in cui il professore o il ricercatore a tempo

indeterminato non ha presentato la domanda di attribuzione dello scatto, pur essendo legittimato a richiedere la progressione economica.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. m) dello Statuto, il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. È emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito web dell'Università. Entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.
2. Fino all'espletamento delle procedure per l'attribuzione dello scatto su base triennale, resta comunque in vigore il "*Regolamento per l'attribuzione degli scatti stipendiali*" approvato con D.R. n. 225 del 26 novembre 2020.